


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 4 Ottobre 2006 N. 26**

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006 n.12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006 n.

15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro). pag. 625

LEGGE REGIONALE 4 Ottobre 2006 N. 27
Integrazione dell'articolo 42 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari). pag. 628

LEGGE REGIONALE 4 Ottobre 2006 N. 28
Organizzazione turistica regionale. pag. 629

LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2006 N. 26

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006 n.12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto della competenza statale in materia."

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 7/2006)

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 7/2006 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "tre anni".
2. Al comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 7/2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per quest'ultimo d'intesa con il Ministero della Salute."

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2006)

1. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), dopo le parole "un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova" sono aggiunte le seguenti: "previa intesa con l'Università stessa".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 11/2006, è inserito il seguente:
"3bis. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute, qualora le stesse consentano l'individuazione di almeno la metà dei componenti, salva l'integrazione dell'organo con il pervenire delle successive designazioni."

Articolo 4 (Integrazione dell'articolo 19 della l.r. 11/2006)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 11/2006 è inserito il seguente:
"1 bis. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina i criteri per i progetti relativi alla fase sperimentale di attuazione del Servizio civile regionale, nonché per l'utilizzo delle relative risorse."

Articolo 5
(Integrazione all'articolo 21 della l.r. 12/2006)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) è aggiunto il seguente:
"4 bis. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona continuano ad applicare al proprio personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto di appartenenza così come definito dall'Accordo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, secondo proprie autonome valutazioni sulla base dell'attività svolta."

Articolo 6
(Modifiche dell'articolo 22 della l.r. 12/2006)

1. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 12/2006 è aggiunta la seguente:
"d bis) dissesto economico-patrimoniale."

Articolo 7
(Abrogazione dell'articolo 54, comma 2, della l.r. 12/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 12/2006 è abrogato.

Articolo 8
(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 15/2006)

1. Al comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 8 giugno 2006 n.15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), dopo le parole "sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "nel rispetto ed in applicazione di quanto disposto dalla normativa statale ed in particolare dall'articolo 4 della legge 390/1991."

Articolo 9
(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 15/2006)

1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 15/2006 sono aggiunte le seguenti:
"d bis) un rappresentante designato dal Rettore dell'Università;
d ter) un rappresentante designato dalla Giunta regionale su indicazione dell'Unione Regionale Province Liguri (URPL)."
2. Al comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 15/2006 le parole "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), d bis) e d ter)".

Articolo 10
(Modifiche all'articolo 62 della l.r. 15/2006)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 15/2006 le parole "legge regionale 14 marzo 2002 n. 14" sono sostituite dalle seguenti: "legge regionale 20 marzo 2002 n. 14".

Articolo 11
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 16/2006)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera j) della legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro), dopo le parole "un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova designato dal rettore", sono aggiunte le seguenti parole: "previa intesa con l'Università stessa."

Articolo 12
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 16/2006)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera p) della l.r. 16/2006 le parole "università e" sono abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
4 OTTOBRE 2006 N. 26

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 44 in data 10 agosto 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 agosto 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 218;*
- c) *è stato assegnato alle Commissioni consiliari I e III, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 11 agosto 2006;*
- d) *le Commissioni consiliari I e III si sono espresse favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 20 settembre 2006;*
- e) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 2006;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 19 ottobre 2006.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all' articolo 1

- *La legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 è pubblicata nel B.U. 5 aprile 2006 n. 4;*

Nota all' articolo 3

- *La legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 è pubblicata nel B.U. 24 maggio 2006 n. 7;*

Nota all' articolo 5

- *La legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006 n. 8;*

Note all' articolo 8

- *La legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 è pubblicata nel B.U. 14 giugno 2006 n. 9;*

Note all' articolo 11

- *La legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 è pubblicata nel B.U. 12 luglio 2006 n. 10;*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Settore Affari Istituzionali Giuridici e Legislativi

LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2006 N. 27

Integrazione dell'articolo 42 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Integrazione dell'articolo 42)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari) è aggiunto il seguente comma:

“Nel caso di referendum consultivo obbligatorio sull'istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il parere popolare si intende favorevole qualora in ciascuno dei Comuni direttamente interessati abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi sia a favore della proposta.”.

Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 4 OTTOBRE 2006 N. 27

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Ubaldo Benvenuti e Matteo Marcenaro in data 14 settembre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 220;
- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio in data 14 settembre 2006;
- c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 20 settembre 2006;

- d) è stata esaminata e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 2006;
e) la legge regionale entra in vigore il 5 ottobre 2006.

Nota agli articoli

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 è pubblicata nel B.U. 14 dicembre 1977 n. 49 S.O..

LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2006 N. 28

Organizzazione turistica regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

Articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio ligure e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività.
2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, disciplina l'organizzazione turistica regionale, definendo inoltre le funzioni attribuite alla Regione, alle Province e ai Comuni.
3. La presente legge, inoltre, valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure, nonché il ruolo dei Sistemi Turistici Locali (di seguito denominati STL), di cui alla legge 29 marzo 2001 n. 135 (riforma della legislazione nazionale sul turismo).

Articolo 2 (Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:
 - a) la promozione in Italia e all'estero di un'immagine unitaria e complessiva della Liguria;
 - b) la programmazione turistica regionale;
 - c) la determinazione, il coordinamento e l'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistiche del territorio ligure ed alle iniziative turistiche di interesse regionale;
 - d) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre Regioni;

- e) l'incentivazione e l'innovazione dell'offerta turistica ligure fondata principalmente sui STL;
- f) lo sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati di studi e ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- g) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale;
- h) la gestione e lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al Portale turistico regionale, che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti in Liguria;
- i) il monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;
- l) il riconoscimento dei STL;
- m) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.

Articolo 3 (Competenze delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'accertamento dei requisiti professionali per lo svolgimento delle attività di cui alla legge regionale 23 dicembre 1999 n. 44 (norme per l'esercizio delle professioni turistiche);
- b) l'autorizzazione delle attività delle agenzie di viaggio e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997 n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) e successive modificazioni;
- c) il riconoscimento delle associazioni Pro loco e la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 (disciplina delle Associazioni Pro Loco) e successive modificazioni;
- d) la classificazione, la gestione delle tariffe e la raccolta dati per l'Enit delle strutture ricettive;
- e) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a fornire i dati di cui alla presente lettera secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale;
- f) la concessione e l'erogazione di contributi, sia in conto capitale che in conto interessi, in materia di incentivazione dell'offerta turistica sulla base dei programmi regionali ed in conformità alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 19 (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica);
- g) l'accoglienza turistica tramite gli IAT, nel rispetto dei principi di omogeneità stabiliti con linee guida approvate dalla Regione, di concerto con il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 e con i STL; per quanto riguarda il territorio comunale genovese l'accoglienza e la promozione locale sono delegate al Comune di Genova. Le Province ed il Comune di Genova subentrano nella gestione degli IAT ubicati nei propri territori che, al momento della soppressione delle APT, dipendono direttamente da queste. Per gli altri IAT, le Province ed il Comune di Genova garantiscono attraverso convenzioni la loro continuità, se ne sussistono le esigenze turistico-informative;

- h) la promozione locale, del territorio e dei prodotti tipici, ovvero le iniziative e gli eventi sul territorio, atti a migliorare ed arricchire l'accoglienza, in coordinamento con i Comuni ed i STL;
 - i) ogni altra funzione già svolta dalle APT e non espressamente attribuita ad altro ente dalla presente legge.
2. Le Province, per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del comma 1, trasmettono i dati raccolti alla Regione, ai fini della implementazione dell'Osservatorio turistico regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
 3. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio, promuovono e coordinano i STL, favorendone la reciproca collaborazione, al fine di realizzare iniziative omogenee di carattere provinciale coerenti con la programmazione turistica regionale.

Articolo 4

(Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province)

1. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni attribuite dalla presente legge e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse.
2. La Regione mette a disposizione delle Province ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso.
3. Per il costo del personale addetto agli uffici IAT e per il costo del personale addetto alla statistica, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere e) e g), sono assegnate annualmente specifiche risorse finanziarie alle Province e al Comune di Genova. Il costo per la Regione è pari ad almeno quello sostenuto dalle APT per il personale degli IAT gestiti direttamente e per quello utilizzato per la statistica dai medesimi enti nel corso dell'esercizio 2006. La Regione attribuisce inoltre alle Province e al Comune di Genova risorse finanziarie non inferiori a quelle impegnate dalle APT nel corso del 2006 per le altre spese di funzionamento degli IAT gestiti direttamente e per quelle sostenute per gli IAT dati in regime di convenzione.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), la Regione attribuisce annualmente alle Province e al Comune di Genova risorse non inferiori ai contributi regionali assegnati alle APT nel corso dell'esercizio 2006 per le attività di promozione locale.
5. Per l'esercizio delle ulteriori funzioni attribuite alle Province dall'articolo 3, sono assegnati alle stesse i contributi previsti dalle leggi regionali 22 luglio 1991 n. 13 (contributi alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali), 17 marzo 2000 n. 19 (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica) e 11 aprile 1996 n. 17 (disciplina delle associazioni pro loco) e successive modificazioni.

Articolo 5

(Competenze dei Comuni e delle Comunità montane)

1. I Comuni e le Comunità montane valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio e partecipano con altri soggetti pubblici e privati alla costituzione e all'attività dei STL.
2. I Comuni:
 - a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio, in coordinamento con gli IAT e le Province;
 - b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica;
 - c) possono concorrere alla raccolta dei dati statistici sul movimento turistico, coordinandosi con le Province di riferimento e con l'Osservatorio turistico regionale di cui all'articolo 10.

3. Le Comunità montane collaborano, mediante le previsioni dei propri piani di sviluppo, alla programmazione dello sviluppo turistico dei Comuni montani che le costituiscono, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei Comuni stessi, dei STL ivi presenti e delle Province cui appartengono, concorrendo alla promozione di un territorio omogeneo.

Articolo 6

(Ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)

1. La Regione riconosce il ruolo delle CCIAA nel settore del turismo, nell'ambito delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, con l'obiettivo del loro consolidamento e della crescita qualitativa e quantitativa.
2. La Giunta regionale e le CCIAA, attraverso intese e convenzioni, specificano le funzioni in riferimento alle attività di:
 - a) promozione e sostegno di nuove imprese;
 - b) formazione e aggiornamento degli imprenditori;
 - c) programmi per la qualità e lo sviluppo sostenibile dell'attività imprenditoriale.
3. Le CCIAA svolgono le funzioni relative alla tenuta di albi ed elenchi di attività di impresa nel comparto turistico.
4. La Regione stabilisce forme di collaborazione con le CCIAA per le modalità e le procedure della raccolta ed elaborazione dei dati sull'attività turistica e per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio Turistico.

CAPO II

INTERVENTI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE

Articolo 7

(Programmazione regionale)

1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il Piano turistico regionale triennale. I piani successivi devono essere proposti almeno centoventi giorni prima della scadenza del piano vigente.
2. Il Piano turistico regionale contiene:
 - a) la valutazione dell'attività di programmazione svolta e dei risultati acquisiti, nonché l'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche, allo sviluppo dei prodotti e della qualità e di supporto alle diverse tipologie dell'offerta turistica e alle dinamiche dei flussi e delle presenze turistiche;
 - b) l'individuazione degli obiettivi e delle priorità per gli interventi di settore e per i progetti da attuare, nonché il ruolo, i compiti e le responsabilità delle strutture regionali; le finalità cui deve conformare la propria attività l'Agenzia regionale di cui al capo IV; gli indirizzi agli Enti locali e agli altri organismi operanti nella Regione a favore del turismo anche atti a favorirne il coordinamento;
 - c) un Piano finanziario, articolato nelle sue destinazioni e con l'individuazione delle fonti di finanziamento, con l'indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni.
3. Gli atti di attuazione del Piano triennale sono adottati dalla Giunta regionale.
4. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.

Articolo 8 (Comitato di Coordinamento)

1. Il Comitato di Coordinamento, già istituito con legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15), partecipa alla formazione della programmazione turistica regionale e favorisce il coordinamento delle attività promozionali degli enti e organismi operanti nel settore.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto:
 - a) dall'Assessore regionale al Turismo, che lo presiede;
 - b) da cinque componenti, uno per ciascuno dei territori ricompresi nelle APT, nominati dalle Province liguri e dal Comune di Genova;
 - c) da quattro rappresentanti nominati uno per ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ligure;
 - d) da tre rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);
 - e) da un rappresentante dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (U.N.P.L.I.);
 - f) da un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.);
 - g) dal Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia turistica;
 - h) dal Direttore generale dell'Agenzia regionale di cui al capo IV.
 - i) da una rappresentante del Coordinamento Regionale Aree Protette della Liguria.
3. Le designazioni debbono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Giunta regionale nomina comunque il Comitato qualora le designazioni pervenute siano almeno la metà più uno dei componenti, ferma restando la successiva integrazione. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei membri.
4. Il Comitato, sulla base delle peculiarità dell'offerta turistica ed economica ligure e dei piani dei STL, formula alla Giunta regionale proposte per la predisposizione del Piano Turistico Regionale ed esprime parere sul Piano annuale predisposto dall'Agenzia di cui al capo IV.

Articolo 9 (Consulta regionale sul turismo)

1. E' istituita la Consulta regionale sul turismo, di seguito denominata Consulta, quale organismo che ha la finalità di rendere partecipi soggetti sociali ed istituzionali alla definizione della politica turistica della Regione; in particolare la Consulta esprime valutazioni e formula proposte sugli atti della programmazione turistica regionale, prima che essi siano formalmente deliberati.
2. La durata in carica della Consulta coincide con la durata della legislatura.
3. Per la costituzione della Consulta si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 3.
4. La Consulta è composta da:
 - a) cinque componenti, uno per ciascuno dei territori ricompresi nelle APT, nominati dalle Province liguri e dal Comune di Genova;

- b) quattro rappresentanti nominati uno per ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ligure;
 - c) tre rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);
 - d) un rappresentante dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (U.N.P.L.I.);
 - e) un rappresentante per ogni STL riconosciuto;
 - f) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - g) un rappresentante per ognuna delle associazioni imprenditoriali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - h) un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (U.N.C.E.M.);
 - i) un rappresentante del Coordinamento Regionale Aree Protette della Liguria.
5. Ai lavori della Consulta partecipano, senza diritto di voto, i membri del Comitato di cui all'articolo 8, non componenti della Consulta.
6. Nella sua prima seduta, la Consulta nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Articolo 10
(Osservatorio turistico regionale)

1. Al fine di creare una rete informativa turistico-regionale e di fornire un'aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica, anche attraverso una costante analisi comparativa delle componenti dell'offerta turistica delle altre Regioni e dei Paesi esteri, è istituita presso la struttura regionale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sezione dell'Osservatorio socio-economico di cui all'articolo 19 bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione), quale Osservatorio turistico regionale.

CAPO III
SISTEMI TURISTICI LOCALI

Articolo 11
(Sistemi Turistici Locali - STL)

1. I STL vengono costituiti per concertare ed attuare progetti per lo sviluppo di prodotti turistici completi del territorio di competenza, secondo le linee individuate dalla Regione in accordo con il Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 8. Il STL ha la funzione di integrare ed arricchire l'offerta turistica ligure di prodotti turistici, seguendo le esigenze del mercato e valorizzando le risorse del territorio.
2. Il STL, ai fini di cui al comma 1, è il soggetto che realizza la collaborazione fra pubblico e privato nella formazione di un prodotto turistico a livello territoriale sulla base di un piano di sviluppo complessivo e di progetti specifici.
3. Il STL è costituito da un ambito turistico omogeneo o integrato caratterizzato dall'offerta dei beni culturali, ambientali e delle attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locali, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate.

4. Sono comunque riconosciuti dalla Giunta regionale i STL promossi dai Parchi Nazionali e che abbiano presentato domanda ai sensi della l.r. 14/2004.
5. Ai STL possono partecipare le Province, i Comuni, le Comunità Montane, i Parchi regionali e nazionali, le Camere di Commercio, le Pro Loco, i privati singoli o associati, che operano nel settore turistico e che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio.

Articolo 12 **(Riconoscimento dei STL)**

1. La Regione riconosce i STL.
2. Ai fini della concessione del riconoscimento, su cui la Giunta regionale si esprime, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, i STL devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati e i proponenti devono specificare la natura giuridica del sistema, mediante l'invio alla Regione dell'atto costitutivo. I STL devono soddisfare i requisiti definiti negli atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica regionale. I requisiti attengono al rispetto di parametri minimi concernenti i seguenti elementi:
 - a) numero, ubicazione e rilevanza dei Comuni partecipanti, con specifico riferimento alla consistenza demografica, all'estensione territoriale, nonché all'aggregazione, nell'ambito di un medesimo STL, tra aree della costa ed aree dell'entroterra anche non contigue;
 - b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero delle presenze turistiche;
 - c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti contenuti nel Piano di sviluppo turistico di cui al comma 4.
3. Possono essere ammesse deroghe ai parametri minimi di cui al comma 2 per aree di riconosciuta valenza turistica, previo il parere positivo della competente Commissione consiliare.
4. Entro i sei mesi successivi al riconoscimento, a pena di revoca dello stesso, i proponenti devono presentare alla Regione un Piano di sviluppo turistico di durata triennale che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonché i tempi di realizzazione. Ai fini del riconoscimento è, inoltre, presentato un piano finanziario relativo al primo anno di programmazione, nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il Sistema. Il Piano finanziario è rinnovato annualmente ed inviato alla Regione.
5. Il Piano deve, altresì, contenere una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti, disponibili nell'area di riferimento, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
 - a) caratteristiche e consistenza del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta turistica;
 - b) valori ambientali e paesaggistici che formano la specificità del territorio;
 - c) emergenze culturali ed artistiche, testimonianza della storia della comunità locale;
 - d) tradizioni enogastronomiche e prodotti tipici;
 - e) tradizioni artigianali ovvero attività economiche caratteristiche che concorrono a costituire l'identità locale.
6. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione, ferma restando la possibilità di richiedere, con interruzione dei termini, delucidazioni ed integrazioni. Ai fini della con-

ferma del riconoscimento dei STL, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

- a) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei STL;
 - b) idoneità del Piano a promuovere, attraverso specifici progetti o iniziative, la valorizzazione turistica del territorio, con particolare riferimento all'entroterra;
 - c) parere della Provincia competente, ove questa non partecipi al STL medesimo.
7. La Giunta regionale, d'intesa con le altre Regioni interessate, riconosce i STL interregionali sulla base dei criteri determinati con atti di indirizzo della programmazione turistica regionale.

Articolo 13 (Compiti dei Sistemi Turistici Locali)

1. I STL svolgono compiti di impulso delle attività turistiche del proprio territorio, attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti.
2. I STL, al fine di garantire l'accesso alle informazioni turistiche locali da qualsiasi ambito regionale, aderiscono e alimentano il sistema informatico - informativo regionale, nonché il portale turistico regionale, utilizzandone direttamente le funzioni e interfacciando i propri sistemi informatici.
3. La Regione attiva forme di collaborazione con i STL, anche al fine del coordinamento delle loro iniziative, delle Province e delle Camere di Commercio.

Articolo 14 (Rinnovo e revoca del riconoscimento)

1. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento ed il rinnovo dei STL.
2. La Giunta regionale può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i STL non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel Piano di sviluppo. Negli indirizzi emanati dalla Giunta regionale sono indicate le condizioni di maggiore gravità, in presenza delle quali si procede alla revoca del riconoscimento.

Articolo 15 (Finanziamento ai Sistemi Turistici Locali)

1. La Regione assegna ai STL riconosciuti ai sensi dell'articolo 11, finanziamenti per la realizzazione di progetti conformi agli indirizzi della programmazione regionale.
2. La Regione assegna apposite risorse ai STL in relazione ad eventuali compiti e servizi di natura istituzionale da questi svolti, previa apposita convenzione e per lo sviluppo iniziale degli stessi.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.
4. La Giunta regionale dispone la revoca ai STL dei finanziamenti erogati alle imprese partecipanti ai progetti nei confronti delle quali sia stata accertata la violazione della normativa in materia di lavoro, previdenza sociale e sicurezza sul lavoro.
5. I STL hanno titolo a presentare domande in qualità di beneficiari per le leggi regionali che prevedono la concessione di contributi a favore di privati, singoli o associati.

Articolo 16
(Uffici di informazione ed accoglienza turistica - IAT)

1. Gli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) svolgono attività di informazione ed accoglienza turistica assicurando i seguenti servizi minimi:
 - a) informazione e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche dell'ambito locale, degli ambiti territoriali limitrofi, della provincia e dell'intera Liguria;
 - b) informazione sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;
 - c) informazione dell'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati.
2. Gli IAT possono svolgere attività di prenotazione di servizi turistici.
3. Il Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 8 può definire specifiche modalità ed accordi gestionali per l'istituzione di IAT presso i varchi di accesso internazionali aeroportuali, stradali e ferroviari della Liguria.
4. L'uso della denominazione IAT può essere consentito agli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica allestiti e promossi dai STL, dagli Enti locali, dagli Enti Parco e dalle Pro Loco iscritte nell'albo regionale, previo nulla osta della Giunta regionale che valuta l'opportunità turistica dell'iniziativa.
5. La richiesta di nulla osta deve pervenire alla Regione tramite la Provincia competente o il Comune di Genova, in caso la richiesta riguardi una località nel territorio di sua competenza, con il parere di detti enti.

CAPO IV
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA

Articolo 17
(Agenzia regionale per la promozione turistica)

1. L'Agenzia regionale per la promozione turistica "In Liguria", già istituita con legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica), di seguito denominata Agenzia, persegue la finalità di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica della Liguria per favorirne la commercializzazione e per la realizzazione di iniziative speciali.

Articolo 18
(Compiti dell'Agenzia)

1. L'Agenzia è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale, soggetto alla normativa vigente in materia di enti regionali.
2. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
 - a) predisposizione, previo parere della Comitato di coordinamento di cui all'articolo 8, del Piano annuale, in conformità a quanto previsto dalla programmazione turistica regionale;
 - b) individuazione ed attuazione delle azioni utili alla promozione dell'offerta turistica ligure sui diversi mercati in conformità con gli indirizzi regionali;
 - c) proposizione di tematiche per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;
 - d) attuazione degli incarichi operativi affidati dalla Regione;

- e) monitoraggio e supporto all'attività promozionale attuata dai STL, anche al fine di attivare forme di collaborazione e di assistenza;
 - f) collaborazione con la Regione nelle attività di natura promozionale da attuarsi mediante il sistema informatico - informativo turistico regionale;
 - g) collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto per lo sviluppo turistico della Regione.
3. Il Piano di cui al comma 2 lettera a) è approvato dall'Agenzia entro il 30 settembre di ogni anno ed è valido per l'anno successivo.
4. L'Agenzia collabora, per la parte di competenza, alla predisposizione della programmazione turistica regionale.

Articolo 19 (Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:
- a) il Presidente;
 - b) il Direttore generale;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 20 (Presidente)

1. Il Presidente:
- a) rappresenta, anche legalmente, l'Agenzia;
 - b) cura i rapporti dell'Agenzia con la Regione e con i soggetti pubblici e privati operanti in campo turistico.
2. Il Presidente è nominato e revocato dalla Giunta regionale e decade automaticamente al termine della legislatura.
3. Il Presidente è scelto tra persone con esperienza adeguata alla qualità e specificità dell'incarico.
4. Al Presidente è corrisposta una indennità determinata dalla Giunta oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.
5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Presidente è sostituito temporaneamente dal Direttore generale.

Articolo 21 (Direttore generale)

1. Il Direttore generale:
- a) approva gli atti necessari a garantire la gestione dell'Agenzia;
 - b) approva il Piano di cui all'articolo 18 comma 2 lettera a);
 - c) è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate;

- d) garantisce l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- e) approva la dotazione organica dell'Agenzia, inviandola alla Regione per il controllo di cui all'articolo 24.
2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale per un periodo, rinnovabile, non superiore a cinque anni. La nomina è effettuata con riguardo a titoli ed esperienze professionali adeguati alla qualità e alla specificità dell'incarico. Non si applica la procedura di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione).
 3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale.
 4. Al Direttore generale viene corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale, avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.
 5. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, revoca il Direttore generale, provvedendo alla sua sostituzione, per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per gravi irregolarità nell'azione amministrativa, per la persistenza di negativi risultati conseguiti nella gestione dell'ente o nell'attuazione delle iniziative promozionali.
 6. Qualora vengano meno le condizioni previste dalla presente legge per la nomina, il Direttore generale è dichiarato decaduto dalla Giunta regionale.
 7. A seguito della dichiarazione di revoca o di decadenza, il contratto di lavoro del Direttore generale è risolto dal Presidente della Giunta regionale.
 8. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Direttore generale è sostituito temporaneamente dal Dirigente più alto in grado in servizio presso l'Agenzia.
 9. Nel caso in cui il posto si renda definitivamente vacante la nomina del Direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 22 **(Norme sul personale)**

1. L'Agenzia dispone di personale proprio al quale si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza previsti per il personale della Regione Liguria.
2. L'Agenzia applica le norme di reclutamento previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
3. Per i posti vacanti della propria dotazione organica del personale non dirigente trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) estese anche a favore di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. I concorsi di cui al presente comma devono essere banditi entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nei concorsi pubblici per il personale non dirigente indetti dall'Agenzia a decorrere dalla soppressione delle APT e per i successivi tre anni, si applicano le procedure e le regole previste dall'articolo 9 della l.r. 1/2006, a favore del personale non di ruolo che ha prestato servizio nelle APT.

Articolo 23
(Finanziamenti dell'Agenzia)

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
 - a) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per le spese di funzionamento;
 - b) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per l'attività promozionale;
 - c) da specifici contributi dell'Unione Europea e della Regione per la realizzazione di iniziative d'elevato interesse turistico;
 - d) da sovvenzioni e contributi erogati dalle Camere di Commercio e da soggetti pubblici e privati nonché dai corrispettivi ottenuti per l'attività svolta.

Articolo 24
(Atti soggetti a controllo)

1. La Giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali nonché ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti:
 - a) bilancio economico di previsione;
 - b) bilancio di esercizio;
 - c) determinazioni relative alla dotazione organica e successive variazioni;
 - d) programma annuale;
 - e) regolamenti;
 - f) approvazione di contratti collettivi decentrati.
2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare gli atti, entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento; trascorso tale termine gli atti si intendono visti.
3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Agenzia. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che devono pervenire entro trenta giorni a pena di decadenza, il termine per l'annullamento riprende a decorrere.
4. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi dell'ente. A tale fine, il Presidente della Giunta regionale può richiedere l'invio di atti non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.

Articolo 25
(Vigilanza della Giunta)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Agenzia mediante sostituzione, tramite Commissario ad acta, previa diffida all'organo esecutivo a provvedere, entro congruo termine, all'adozione di atti obbligatori per legge o regolamento, quando se ne ritardi o rifiuti l'adempimento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione può disporre ispezioni e formulare richieste agli organi dell'Agenzia.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26
(Uffici territoriali)

1. In ogni Provincia e nel Comune di Genova, alla data di soppressione delle APT, sono costituiti uffici territoriali dipendenti dall'Agenzia operanti sino al 31 dicembre 2007. Tali uffici sono ubicati negli ambiti territoriali di ciascuna delle APT. La localizzazione, l'assetto e la gestione degli uffici sono oggetto di apposite intese tra la Regione e le Province territorialmente competenti. L'assetto e la gestione dell'ufficio territoriale nel comune di Genova sono oggetto di apposita intesa tra la Regione e il Comune di Genova.
2. Gli uffici territoriali hanno la funzione di collegamento e coordinamento delle iniziative tra l'Agenzia e i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. Detti uffici curano anche la predisposizione degli atti conseguenti alla soppressione delle APT, fermo restando l'adozione degli atti necessari da parte del Direttore generale dell'Agenzia che, a tal fine, assume la funzione di commissario liquidatore delle APT. Gli atti conseguenti la liquidazione si concludono entro il 31 dicembre 2007.
3. Alla data di cui al comma 1, le funzioni ed il personale degli uffici territoriali sono trasferiti alle Province e al Comune di Genova. A decorrere dalla medesima data a tali enti sono trasferite inoltre le risorse finanziarie impegnate nel corso dell'esercizio 2006 per le finalità connesse.

Articolo 27
(Successione nei beni e nelle attività)

1. La Regione, alla data di soppressione delle APT, subentra nella titolarità dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse APT, salvo diversa destinazione decisa con atto della Giunta regionale in relazione alle attribuzioni di competenza stabilite dalla presente legge. Gli atti adottati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma costituiscono titolo per la trascrizione nei relativi registri immobiliari.
2. Al momento della soppressione delle APT, la Giunta regionale concede alle Province e al Comune di Genova la disponibilità dei beni mobili ed immobili delle sopresse APT, utili allo svolgimento delle attività degli IAT.
3. La disponibilità degli altri immobili può essere concessa dalla Giunta regionale ai Comuni per comprovate finalità turistico-ricreative.

Articolo 28
(Trasferimento del personale)

1. Alla data di soppressione delle APT il personale dipendente dalle stesse, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è trasferito:
 - a) alle Province ed al Comune di Genova per l'attività degli IAT, nonché per funzioni di controllo nel settore turistico;
 - b) all'Agenzia di cui al capo IV che provvede, se necessario, all'adeguamento della propria dotazione organica;
 - c) ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Commissario straordinario delle APT compila l'elenco del personale in servizio con l'indicazione delle qualifiche, dei

livelli del trattamento economico in atto, del trattamento di quiescenza e previdenza. Nei trasferimenti, al personale sono assicurate le condizioni acquisite.

3. I trasferimenti di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta regionale, sentiti i Commissari straordinari delle APT e previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente C.C.N.L. del comparto Regione-Autonomie locali.
4. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianità già maturata acquisita all'atto del trasferimento; nei confronti di tali dipendenti trova applicazione, ai fini del trattamento di previdenza, la legge regionale 28 maggio 1980 n. 26 (omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In fase di avvio, gli uffici territoriali di cui all'articolo 26 si avvalgono del personale proveniente dalle APT. I dirigenti in servizio presso le APT svolgono, dalla data di soppressione delle stesse, la funzione di dirigenti degli uffici territoriali dell'Agenzia, anche al fine di curare gli adempimenti conseguenti alla soppressione delle APT.

Articolo 29 (Norma transitoria)

1. L'Agenzia "In Liguria" adotta il regime di contabilità generale economico-patrimoniale secondo quanto previsto dall'articolo 24 a partire dall'anno 2008.

Articolo 30 (Sanzioni amministrative)

1. Alle Province sono attribuite le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati).
2. Le Province possono affidare ai Comuni l'esercizio della vigilanza.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuiti agli enti che esercitano la funzione.
4. Chiunque omette di fornire i dati di cui all'articolo 3 comma 1 lettera e) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00.

Articolo 31 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
 - a) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale – Area XVII "Turismo" alle Unità Previsionali di Base 17.101 "Attività di promozione turistica" e 17.201 "Interventi promozionali per il turismo";
 - b) riduzione di euro 465.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.103 "Spesa per le deleghe a enti locali" e contestuale aumento di euro 465.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 17.101 "Attività di promozione turistica" per gli oneri derivanti dall'articolo 4;
 - c) gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.104 "Spesa per il sistema informativo policentrico" per gli oneri derivanti dall'articolo 3.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 32
(Abrogazioni e modificazioni di norme)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 1995 n. 3 (riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti);
 - b) la legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica);
 - c) la legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15), ad esclusione dell'articolo 14;
 - d) la legge regionale 1° dicembre 2005 n. 18 (disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche della legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 e della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15), ad esclusione dell'articolo 3.
2. Alla data di soppressione delle APT sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale);
 - b) la legge regionale 9 gennaio 1995 n. 3 (riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti);
 - c) l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15);
 - d) l'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2005 n. 18 (disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche della legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 e della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15).
3. Alla data di soppressione delle APT, l'articolo 5 della l.r. 17/1996 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5
(Contributi alle Pro Loco)

1. Le Pro Loco iscritte all'albo regionale beneficiano di contributi assegnati dalla Provincia di competenza, secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti;
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assegna alle Province uno stanziamento in proporzione al numero delle Pro Loco riconosciute.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
4 OTTOBRE 2006 N. 28

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la*

lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 31 in data 5 giugno 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 giugno 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 195;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 8 giugno 2006 e alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 8 giugno 2006;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 3 agosto 2006;
- e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 7 agosto 2006;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta 28 settembre 2006;
- f) la legge regionale entra in vigore il 19 ottobre 2006;

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere Michele Boffa)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il presente disegno di legge, in una logica di semplificazione dell'ordinamento normativo, disciplina l'organizzazione turistica regionale nel rispetto di quanto previsto nel programma di governo presentato, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, dal Presidente della Giunta Regionale. Lì sta scritto che è nostro impegno "integrare territori, culture, professionalità per definire una forte identità regionale e dare alla Liguria quella proiezione internazionale che, sola, può offrire opportunità di sviluppo per il futuro". Poiché l'immagine della Liguria è legata da secoli al suo fascino turistico, con la bellezza delle sue riviere e con le peculiarità del suo entroterra, il turismo deve e può contribuire in modo determinante al conseguimento di quelle finalità.

La Regione, che ha competenza esclusiva in materia turistica e che è chiamata ad effettuare le scelte normative più rispondenti alla propria realtà territoriale, ha condiviso la filosofia della Legge 9 marzo 2001 n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" e, in particolare, ha ripreso la logica del coinvolgimento dei soggetti privati nella creazione di prodotti turistici integrati, valorizzando e favorendo la fattiva collaborazione di pubblico e privato. Il D.D.L. 195, in particolare, conferma la scelta dei Sistemi Turistici Locali, come definiti all'articolo 5 della L. 135/01: "contesti turistici omogenei o integrati, ... caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate".

All'articolo 10, in particolare, il D.D.L. 195 chiarisce e precisa la funzione dei S.T.L., sperando di favorirne il pieno decollo: "costituiti per concertare ed attuare progetti per lo sviluppo di prodotti turistici completi del territorio di competenza". I S.T.L. risultano tanto più preziosi perché, in una logica che vede l'azione pubblica sempre più volta alla concertazione delle scelte, sono il risultato di un'organizzazione creata dal basso sulla base dell'effettiva condivisione di un progetto da parte dei proponenti: Province, Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Camere di Commercio, Pro Loco, privati singoli o associati operanti nel settore turistico.

Quale strumento di garanzia e di sintesi degli obiettivi e delle priorità strategiche del comparto appare prioritaria e fondamentale la predisposizione di una programmazione di settore, alla formazione della quale partecipa il Comitato di Coordinamento previsto dall'articolo 7 del D.D.L. 195 e per la quale ci si avvale dell'ausilio tecnico dell'Osservatorio Turistico Regionale con lo scopo di una puntuale conoscenza dei trend economici di settore.

L'articolo 8 del D.D.L. 195 prevede, inoltre, l'istituzione della Consulta Regionale sul Turismo quale orga-

nismo capace non soltanto di rendere partecipi i diversi soggetti sociali alla definizione della politica turistica della Regione ma soprattutto di far loro esprimere valutazioni e formulare proposte prima che gli atti siano formalmente deliberati.

Sotto il profilo del riparto delle competenze, il D.D.L. 195, pur mantenendo la funzione programmatoria e di coordinamento in capo alla Regione, conferisce alle Province, nel rispetto del principio di sussidiarietà, importanti funzioni amministrative. L'articolo 3 prevede, tra l'altro, a questo riguardo: la concessione e l'erogazione di contributi, la gestione degli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica, l'attività di promozione locale e ogni altra funzione già svolta dalle Agenzie di Promozione Turistica e non espressamente attribuita ad altro ente dallo stesso D.D.L. 195. Le Province, infine, promuovono e coordinano i S.T.L., favorendone la reciproca collaborazione, al fine di realizzare iniziative omogenee di carattere provinciale.

Per quanto riguarda il territorio comunale genovese l'accoglienza e la promozione locale sono delegate al Comune di Genova, quale riconoscimento del ruolo che il Comune stesso ha assunto, attraverso iniziative interistituzionali concertate, nell'ambito della valorizzazione e della promozione delle eccellenze genovesi.

Per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province e al Comune di Genova con le lettere g) e h) dell'articolo 3 del D.D.L. 195 e cioè, rispettivamente, per il costo del personale degli uffici I.A.T., gestiti direttamente o dati in convenzione, e per le attività di promozione locale, del territorio e dei prodotti tipici, la Regione assegna alle Province e al Comune di Genova risorse finanziarie non inferiori a quelle sostenute dalle A.P.T.

In materia di personale, il lavoro di affinamento svolto in sede di Commissione ha consentito di migliorare ulteriormente le disposizioni contenute nel disegno di legge, già costruito secondo il metodo della consultazione con le organizzazioni sindacali e i delegati delle R.S.U.. Tenendo anche conto di quanto emerso in sede di audizione, si è contemperata la necessità di trasferimento del personale che ad oggi opera presso le A.P.T. con la volontà di garantire a quest'ultimo la salvaguardia, oltre che del posto di lavoro, dei livelli retributivi e dei diritti previdenziali nonché di assicurare un'adeguata valorizzazione della professionalità acquisita in campo turistico.

L'Agenzia regionale per la promozione turistica "In Liguria", le disposizioni relative alla quale sono contenute nel capo IV del D.D.L. 195, assolve alla necessaria esigenza di promuovere in Italia e all'estero un'immagine unitaria e complessiva della Liguria e delle sue specificità. L'Agenzia è un ente strumentale della Regione e dovrà essere potenziata per svolgere l'importante ruolo affidatole.

Tra le disposizioni finali e transitorie va segnalata, all'articolo 24, la costituzione in ogni Provincia e nel Comune di Genova, degli Uffici Territoriali dipendenti dall'Agenzia e operanti fino al 31 dicembre 2008, data alla quale le loro funzioni, di collegamento e coordinamento delle iniziative tra l'Agenzia e i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, sono attribuite alle Province e al Comune di Genova.

Concludendo, anche in considerazione del fatto che il D.D.L. 195 è frutto di un generoso e coerente recepimento delle osservazioni di molteplici soggetti interessati e direttamente coinvolti, oltreché di un paziente e accurato lavoro in Commissione, mi auguro che esso possa essere approvato dal Consiglio Regionale, rispettando i tempi che ci siamo dati nell'interesse della nostra Regione e dei numerosi imprenditori e operatori impegnati nel settore turistico e nel suo variegato indotto.

Relazione di minoranza (Consigliere Sandro Biasotti)

La l.r. n. 14 del 2004, licenziata dalla scorsa giunta, è stata duramente criticata sia in fase di definizione, che in fasi successive, dai componenti dell'attuale giunta.

In particolare, Vorrei ricordare che, quando si è proceduto a modificare il testo della suddetta legge, nella relazione era stato dichiarato, a critica dell'articolato, quanto segue:

RELAZIONE:

LEGGE IN GENERALE

La Regione Liguria ha proceduto, al termine della scorsa legislatura, ad una radicale revisione del proprio modello di organizzazione turistica.

La legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 ha previsto, infatti, da un lato la costituzione dei Sistemi Turistici Locali (S.T.L.) e dall'altro, la soppressione, alla data ultima del 31 dicembre 2005, delle cinque Aziende di Promozione Turistica (APT), gli enti strumentali regionali che hanno fino ad oggi garantito le funzioni di informazione e di accoglienza al cliente, attraverso gli uffici ubicati nelle principali località turistiche, e che hanno inoltre svolto sia compiti di compartecipazione alle iniziative e agli eventi di richiamo turistico sia compiti di promozione settoriale, pur nella limitatezza delle risorse economiche disponibili.

Il varo della riforma è intervenuto in un momento critico per il turismo italiano, il quale, come è ben noto, non riesce più, per motivi strutturali, a mantenere le posizioni storicamente acquisite in virtù delle proprie peculiarità paesaggistiche, culturali e ambientali.

A tale "trend" negativo non si sottrae il turismo ligure, la cui situazione di crisi perdura anzi da diversi anni, con una costante perdita di quote di mercato, a dimostrazione del fatto che la tradizionale offerta estiva balneare non è più sufficiente, di per sé sola, a competere non solo con le nuove realtà turistiche ma neppure con le realtà turistiche tradizionali che sono state maggiormente capaci di rinnovare e diversificare la propria offerta.

All'interno di tale quadro, e proprio in considerazione della enorme importanza che il turismo riveste per l'economia della nostra Regione, tutti gli interventi innovativi vanno ben valutati e le scelte effettuate devono essere ponderate al fine di evitare che il cambiamento avvenga in assenza della disponibilità dei nuovi strumenti operativi capaci di creare il nuovo di cui pure si avverte la necessità.

La l.r. 14/2004, pur con le sue intenzioni meritevoli, appare come il tentativo un po' frettoloso di definire una nuova organizzazione che coinvolge tanti soggetti senza avere prima ben verificato il livello di condivisione di tale progetto. Regione, Agenzia "In Liguria", Province, Comune di Genova, STL, sono tutti i soggetti a cui la legge affida compiti nella materia, con la possibilità negativa di sovrapposizioni e confusioni di ruoli. Tale situazione crea il rischio che ogni soggetto interpreti la legge in base a proprie soggettive valutazioni ed opportunità, per quanto legittime.

Tale mancanza di chiarezza è dimostrata anche dal fatto che la costituzione dei Sistemi turistici locali sta procedendo con notevole ritardo e non è prevedibile che, alla data del 31.12.2005, tali nuovi soggetti siano, in generale, operativi.

In un tale contesto si rende opportuno una verifica sul territorio, che permetta alla nuova maggioranza di effettuare le scelte del caso, confermando quanto di positivo la legge contiene e apportando le modifiche che contribuiscano a rendere chiaro e funzionale il sistema.

Per le suddette considerazioni, attraverso il presente ddl, si rende necessario prorogare la scadenza delle APT (art. 3) di un anno per garantire la continuazione, senza interruzioni, dei compiti da queste svolte.

A seguito di ciò come

Intenzioni della Giunta Burlando era dichiarato:

In questo anno sarà compito della Regione confrontarsi direttamente con i vari soggetti pubblici e privati, approfondendo le eventuali modifiche da apportare alla legge.

Per ciò che riguarda i STL era espresso che:

Restano, comunque, confermati i STL quali organismi non istituzionali con il compito di aggregare i partecipanti intorno ad un Piano di sviluppo turistico del territorio di riferimento, che veda nella creazione di nuovi prodotti e nel miglioramento delle infrastrutture turistiche gli scopi principali. Quindi ancora per un anno le APT continueranno ad assicurare le funzioni svolte contribuendo, altresì, a favorire la nascita dei STL.

Mentre sull'Agenzia in Liguria veniva dichiarato:

Con l'art. 4 si prevede una deroga ai limiti posti dalla vigente normativa in merito alla nomina di direttori generali degli enti strumentali regionali. Proprio le specificità dell'Agenzia richiedono la possibilità di scegliere tra specialisti che, eventualmente, possono non rispettare completamente i criteri di tipo "amministrativo" previsti dalla suddetta normativa a beneficio della rispondenza a criteri più legati alla professionalità e all'esperienza maturate nel settore.

Infine con l'art. 5 si apportano delle modifiche alla composizione della Commissione tecnica che opera

nell'Agenzia "In Liguria" con il compito di concertare l'attività promozionale della stessa con i principali soggetti pubblici e privati. Con la modifica sono inseriti un rappresentante per ogni Provincia e uno designato dal Comune di Genova, a dimostrazione che l'Agenzia deve essere a servizio di tutta la comunità ligure.

SAREBBE utile fare un passo indietro e ricordare tutti cosa prevede il legislatore nazionale, nella l.135/2001, in merito ai STL

Art.5.

(Sistemi turistici locali)

- 1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.*
- 2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati.*
- 3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.*
- 4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;*
 - b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;*
 - c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);*
 - d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonche' alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;*
 - e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.**
- 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.*
- 6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.*

L'importanza dei STL: pensare il turismo sotto forma di "DISTRETTO"

Lo sviluppo di "reti" di imprese che agiscono nella stessa filiera e il consolidamento di sub-sistemi competitivi è tra gli obiettivi prefissati quello che va perseguito con maggiore determinazione, almeno per ciò che riguarda la capacità del settore di crescere in qualità e dare risposte efficaci ai principali "nodi" di carattere produttivo e commerciale dell'offerta turistica abruzzese.

La questione viene approfondita anche in relazione ai mutamenti organizzativi che ciò comporta: il consolidamento di nuclei integrati di imprese finisce infatti per far nascere nuovi soggetti che interagiscono con l'organizzazione turistica regionale.

Le determinanti della competitività fanno risaltare da un lato il ruolo centrale dei "cluster" intesi come aggregazioni sistemiche di imprese e soggetti; dall'altro "dell'eccellenza" come filosofia operativa, nel senso che l'attenzione alla qualità non si limita agli elementi principali del sistema (gli alberghi, le spiagge, i Parchi) ma stimola, controlla e coinvolge tutte le componenti della "catena del valore", sia quelle percepite dal consumatore sia quelle "a monte", che forniscono cioè prodotti e servizi alle imprese a diretto contatto con l'ospite.

La competitività di una destinazione nasce dall'interazione sinergica tra le risorse attrattive primarie (naturali, umane, artificiali), le infrastrutture che ne agevolano la fruizione, le imprese turistiche, le industrie complementari e di supporto a quello turistico, la popolazione residente e la domanda turistica. In questo senso la competitività turistica di una destinazione si costruisce a livello di distretto turistico, programmando il territorio e la sua funzionalità a fini turistici, intervenendo dove la filiera presenta delle disfunzioni o delle carenze che indeboliscono il sistema competitivo.

L'analisi dei casi di successo internazionale conferma che, anche nel turismo, la competitività è strettamente connessa alla capacità del sistema locale di sviluppare logiche di questo tipo, di catalizzare risorse umane e finanziarie verso una comune "visione", di innovare, di favorire l'integrazione orizzontale e verticale di servizi e prodotti del ricettivo e del complementare, di cooperare per acquistare servizi condivisibili, per creare valore aggiunto e per vendere..

Il turismo in altri contesti (pensiamo soprattutto allo sviluppo iniziale del balneare nel Mediterraneo o, più di recente, nel Mar Rosso e nelle isole esotiche) si è sviluppato in gran parte su logiche oligopolistiche offerta-intermediazione e in questa situazione la forza di questi soggetti verso gli altri attori del sistema (il governo locale, i fornitori, le attività complementari) è tale che "fare sistema" non è difficile: la presenza di attori principali (catene alberghiere, compagnie aeree e grandi Tour Operator internazionali) garantisce un'organizzazione efficiente, il loro potere contrattuale spinge tutto il sistema verso nuove direttrici di sviluppo e, in generale, ad un aumento continuo della qualità del prodotto/servizio. Spesso queste linee sono governate "dall'esterno", eterodirette, ma ciò che resta visibile all'ospite è la percezione di un sistema ben formato e di qualità.

L'attuale struttura del settore, senza i STL, non consente, evidentemente, modalità di questo tipo. Si tratta allora di sviluppare una relazione più efficiente tra i soggetti, di rinforzare sistemi di offerta localmente integrati, capaci di stimolare le economie interne ed esterne, di migliorare la qualità del prodotto/servizio anche attraverso processi di standardizzazione ma esaltando quelle caratteristiche di personalizzazione, attenzione all'ospite, autenticità, flessibilità che restano uno dei grandi punti forti dell'offerta regionale. In fondo significa, anche nel turismo, sviluppare quelle dinamiche di "distretto" con le quali l'industria italiana è riuscita ad essere competitiva rispetto ai modelli basati sulla grande impresa.

Un "distretto" può essere definito in generale come "...più attività situate in un'area e appartenenti ad un gruppo di industrie caratterizzate da importanti interrelazioni produttive, commerciali o di altro tipo (condivisione di manodopera qualificata, infrastrutture, servizi, economie esterne)".

Ai distretti è attribuita la capacità di dar luogo ad effetti di autoalimentazione derivante dalla stretta intercomplementarietà delle imprese che vi partecipano e, più in generale, di agire quali nuclei per lo sviluppo economico dell'area in cui sono inseriti.

I benefici indotti dal "distretto" comprendono tipicamente le economie cosiddette di agglomerazione e che comprendono:

- economie di scala;
- economie di localizzazione (risparmi sui costi di comunicazione e trasporto);
- economie amministrative ed altri risparmi nei costi indiretti di produzione;
- migliore articolazione tra i diversi stadi del processo produttivo;
- sviluppo di servizi tecnici, commerciali e finanziari;
- diffusione più rapida delle informazioni e della tecnologia;
- maggior controllo della qualità.

La presenza di un distretto "trainante" e competitivo non soltanto dà benefici locali ai fornitori ma può aiutare questi fornitori ad aprirsi nuovi mercati. Distretti competitivi aiutano anche i settori industriali a valle: forniscono tecnologie, stimolano la creazione di fattori trasferibili, forniscono i mezzi per introdurre nuove strategie e creare nuove professionalità.

Per dirla con Porter "...persone e idee si combinano in modi nuovi".

Operare in questa direzione significa identificare i "distretti turistici" regionali attuali e potenziali e realizzare una politica di sostegno al rafforzamento di questi nuclei produttivi e alla loro competitività dalla quale deriva la capacità della regione di partecipare all'espansione del mercato turistico e alle positive ricadute che ciò comporta.

Infatti la "capacità attrattiva" per sé non esiste (o, in assenza di una specifica politica di integrazione e innovazione produttiva, è limitato a pure valenze incorporate nell'immagine stereotipa della regione, dei suoi "valori") ma dipende direttamente dalla competitività più o meno accentuata di ciascuno dei prodotti turistici che la regione sviluppa.

Questo risultato è del tutto analogo a quanto avviene nelle imprese produttrici di beni di largo consumo, durevoli e di investimento: la competitività della Fiat o della Barilla non esiste in quanto tale ma solo in funzione della capacità dell'azienda di sviluppare e commercializzare specifici prodotti (modelli di auto, prodotti da forno) in grado di competere rispetto alle offerte concorrenti del particolare segmento o linea ("A", "B".. per le auto; biscotti da colazione o merendine per i prodotti da forno, ecc.).

Come l'azienda, la "marca turistica" è impegnata a massimizzare la sua performance globale attraverso una strategia di mantenimento e rinforzo dei prodotti che sono leader dello specifico segmento in cui operano e di introduzione e sviluppo di altri prodotti in nuovi ambiti del mercato.

La creazione e il potenziamento di filiere turistiche integrate risponde quindi a queste esigenze; si tratta di sollecitare nuovi sistemi di relazioni di tipo produttivo ma anche di tipo informativo-consultivo-strategico tra i soggetti imprenditoriali privati di vari settori, tra i soggetti pubblici, tra i soggetti privati e quelli pubblici che intervengono nello sviluppo di uno specifico prodotto turistico o di uno specifico sistema territoriale sub-regionale.

Ciascuno di questi nuclei può anche dar luogo ad un'agenzia di sviluppo turistico (un "forum" di concertazione) con competenze "autonome" in tema di rinforzo del tessuto imprenditoriale e occupazionale e, in parte, di politiche promo-commerciali: l'importante è che venga mantenuto a livello centrale (assessorato regionale e APTL per le rispettive competenze) la capacità di evitare sovrapposizioni e frammentazioni, di coordinare tutto il sistema e indirizzarlo verso gli obiettivi prefissati.

Nell'esperienza internazionale si riconoscono almeno due tipi di integrazione:

- nuclei di imprese concentrate in uno specifico ambito territoriale ristretto (integrazione "territoriale" di tipo verticale) con forti interrelazioni organizzative, produttive e commerciali. La stretta intercomplementarietà tra le imprese persegue soprattutto una logica di rinforzo della filiera con una partecipazione estesa, oltre alle imprese del settore, agli enti di governo locale, a quelle dei settori "a monte" (fornitori) e "a valle" (clienti);

- reti di imprese e soggetti che operano in specifici prodotti/segmenti di mercato "simili" (integrazione orizzontale "di prodotto" o "club"), anche in assenza di interazioni produttive-organizzative tra i soggetti aggregati. Questo secondo tipo si limita ad associare soggetti che hanno in comune il prodotto-mercato in cui operano e persegue soprattutto (non solo) una logica di sviluppo di strategie-azioni di promozione e commercializzazione congiunta in risposta alle esigenze di specifici pubblici obiettivo.

L'approccio per distretti di questo tipo comporta una visione molto definita territorialmente (si fonda, di fatto, sulla coesione e la massimizzazione dell'interazione tra entità spazialmente contigue).

Ciascun distretto è multi-prodotto, è in grado cioè di produrre (sviluppare, promuovere) diversi prodotti turistici così come ciascun prodotto viene sviluppato in diversi distretti. Se l'unitarietà del prodotto non viene ricomposta a livello superiore, si rischia di introdurre elementi di potenziale discontinuità e debolezza nella comunicazione verso il mercato: ciascun distretto tende infatti a "sviluppare&vendere" solo le proprie risorse e i propri prodotti.

Integrazione tipologica o "di prodotto"

L'integrazione per prodotto prescinde invece dalla contiguità territoriale per concentrarsi sulle interazioni tra imprese (soprattutto di tipo orizzontale e cioè tra imprese dello stesso tipo o con funzioni analoghe) che operano nello stesso segmento di mercato e che hanno quindi interessi comuni a partecipare a reti che possano amplificare l'efficacia di specifiche azioni, in prevalenza di promo-commercializzazione (campagne

pubblicitarie, creazione di cataloghi, presenza a fiere, contatto con i T.O., etc.).

L'integrazione di prodotto risponde meglio a logiche di comunicazione e di "motivazione" della vacanza (es: prodotto "mare", "parchi", etc.), segue da vicino logiche di specializzazione e di circuiti "tematici", sollecita l'offerta a diversificarsi e differenziarsi (es: reti di ricettività "verde", di ristoranti, di hotel "per bikers", "congressuali", ecc.), agevola l'attività di promozione e pubblicità attaccando i segmenti obiettivo con mezzi e strumenti specifici.

Per tali motivi è importante abbracciare appieno la volontà della riforma improntata a livello nazionale, non snaturando, come invece si sta tentando di fare, la riforma precedentemente improntata, dando, quindi, più spazio ai STL.

Si deve, per riuscire a percorrere la stessa strada che percorre il mercato turistico, dare all'organizzazione turistica ligure un articolato che renda realmente possibile la sinergia tra pubblico e privato, ma la renda possibile anche dal punto di vista dell'incidenza. È, infatti, inutile prevedere, come si sta tentando di fare, la nascita dei STL se non si dà a questi nessuna possibilità di incidere sugli equilibri, le dinamiche e la programmazione del comparto in cui operano. È, ancor di più, importante che l'articolato sia condiviso, che questa giunta attui realmente ciò che ha citato nella critica alla nostra precedente legge, che si confronti con gli operatori, visto che sono questi i primi interessati a tale provvedimento. Cosa che pare non essere stata per nulla presa in considerazione, se non in fase di critica come enunciazione ideale di ciò che andrebbe fatto, altrimenti non si spiegherebbero le proteste sollevate in commissione da operatori, da enti, da parti sociali, che non han mancato di far giungere le loro lamentele anche tramite la carta stampata, e ciò evidenzia ancor di più quanto poco siano stati "ascoltati".

Relazione di minoranza (Consigliere Gino Garibaldi)

In merito al DDL 195 "Organizzazione turistica regionale, all'esame del Consiglio regionale, non si può che esprimere un parere complessivamente negativo.

Pur apprezzando lo sforzo, manifestato dalla Giunta, di riorganizzare il settore turistico e di regolamentarlo organicamente, non si può non rilevare che non solo i risultati sfociati nel disegno di legge in esame sono assolutamente insufficienti, ma, altresì, che è criticabile la metodologia adottata nella preparazione del testo, concretizzatasi nella mancata concertazione con le categorie sia imprenditoriali che sindacali operanti nel settore.

Ciò è comprovato dalle critiche da più parti avanzate al DDL 195, che non soddisfa né gli operatori del settore né i lavoratori ivi impiegati.

Eppure, sappiamo tutti quale sia l'importanza fondamentale del turismo per la ripresa economica della nostra Regione, che deve puntare a sviluppare un'offerta turistica che incrementi le presenze non solo nei fine settimana e durante la stagione balneare, ma nel corso dell'intero anno, unendo alle bellezze del litorale le tradizioni dell'interno, la tipicità dei prodotti nonché il patrimonio artistico, storico, archeologico delle nostre città, con Genova capofila.

Invece, ci troviamo un disegno di legge insoddisfacente, che non offre alcuna concreta soluzione al problema "turismo".

Il testo normativo, invero, configura una situazione di totale accentramento delle funzioni turistiche di promozione in capo all'Agenzia In Liguria e all'Assessorato regionale al turismo, eliminando ruoli e autonomia a livello locale, anche nella sola fase progettuale.

Nonostante il tentativo compiuto di armonizzare la legislazione in materia e di integrare i compiti e i ruoli dei vari soggetti coinvolti, la formulazione del dettato normativo non offre soluzioni compiute.

In particolare, giova rilevare che dal nuovo articolato è stata eliminata ogni ipotesi di concertazione e condivisione delle scelte dell'Agenzia Regionale In Liguria con i soggetti privati, per cui gli operatori del settore privato sono esclusi dalle decisioni, assunte a livello centrale, che pure incidono sugli assetti e sul futuro sviluppo delle loro aziende.

Ciononostante, i privati sono chiamati a partecipare economicamente ai progetti predisposti nell'ambito dei STL, pur non contribuendo in alcuna misura alla loro formazione.

Inevitabilmente, in questa situazione, il ruolo propulsivo per il turismo dei STL può risultare compromesso: da un lato, infatti, il privato non è coinvolto nel percorso formativo della politica turistica del territorio, dall'altro, invece, viene chiamato a contribuire economicamente a progetti - alla cui elaborazione è

estraneo- che devono rientrare negli indirizzi tracciati a livello regionale e verticistico.

È improbabile che da questo contesto emergano progetti fortemente innovativi e in grado di proporre elementi di svolta e di rilancio per la nostra economia turistica.

Ci chiediamo, inoltre, quale sia il ruolo attribuito alle Province sotto il profilo della rappresentazione delle istanze del territorio, posto che non è stato previsto alcun sistema di consultazione a livello locale.

In particolare, dopo l'eliminazione delle APT, chi si occuperà di promuovere i territori e i prodotti turistici delle varie località?

Concludendo, il DDL in esame, nonostante l'enunciato in via di principio di voler accogliere le istanze a livello locale e di incentivare l'autonomia e il decentramento a livello locale, è un provvedimento improntato ad un forte dirigismo centralizzato, che, nonostante la parvenza di decentramento, non consente di accogliere direttamente le istanze del territorio, né i suggerimenti degli operatori del settore, primario per lo sviluppo della nostra Regione.

Riassumiamo le nostre perplessità facendo nostra la efficace dichiarazione, in sede di audizioni, del Presidente della Federalberghi Uralat. Dott. Pilati, "...questo provvedimento ha un'importanza fondamentale per le nostre attività, per il nostro avvenire, per l'avvenire dei nostri dipendenti, per l'avvenire della nostra Regione in materia turistica e per una parte, non certo piccola, dell'economia che il turismo rappresenta in questa nostra Liguria.

Non abbiamo più tempo per fare delle prove, dobbiamo licenziare un provvedimento che possa sì essere rivisitato, ma nelle sue parti marginali, non certo nella sua ossatura, che deve invece essere frutto di una condivisione ampia e convinta, che possa essere velocemente attuata.

I nostri competitori non aspettano e le nostre aziende stanno soffrendo di questa situazione di stallo.

Se dunque vi sono fortissime perplessità sulle scelte operate dal disegno di legge, sembra anche evidente che la chiusura delle APT, senza che il nuovo modello di organizzazione turistica sia stato avviato, diventa un'operazione che non condividiamo, perché potenzialmente pericolosa sotto tutti i punti di vista.

Il nuovo deve concretizzarsi. Solo allora si può buttare il vecchio, finalmente superato. Però nessuno, né le forze politiche né le rappresentanze degli operatori, possono permettersi un rischio così elevato come è quello rappresentato da una riforma zoppa fin dall'origine e imposta contro il parere di chi tutti i giorni lavora per fare quadrare i conti delle aziende e del turismo regionale".

Relazione di minoranza (Consigliere Giovanni Macchiavello)

Le finalità dichiarate nel provvedimento non trovano riscontro coerente nell'articolato dello stesso. In particolare l'intento del 3° comma di cui all'art. 1 che così cita "La presente legge, inoltre, valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure, nonché il ruolo dei Sistemi Turistici Locali..." viene vanificato dalla modalità in cui si delinea la funzione programmatica in materia della Regione Liguria. A tal proposito si vogliono evidenziare alcuni punti ed in particolare:

- La politica seguita dal provvedimento appare eccessivamente direzionale nel delineare il futuro del settore, escludendo dal tavolo concertativo e consultivo le parti sociali interessate, fatto salvo che le stesse vengono poi chiamate a partecipare economicamente ai progetti predisposti in seno ai STL. Come conseguenza di ciò si può prevedere un malfunzionamento dei STL, sia perché il privato non si sente coinvolto nel processo evolutivo della politica turistica del territorio, sia perché si pretende dallo stesso una partecipazione economica ai progetti che devono rientrare all'interno dei progetti stabiliti dalla regione sia che il STL non abbia potuto partecipare alla loro formazione.*

Nel testo iniziale veniva cancellato il pur minimo concetto di concertazione e di condivisione delle scelte dell'agenzia regionale con i soggetti privati che non vedono in nessun caso una partecipazione delle rappresentanze degli operatori del settore turistico alle decisioni che pur riguardano il futuro delle proprie aziende così come veniva esclusa la partecipazione delle Camere di Commercio al Comitato di Coordinamento. Potenzialmente risulta essere messo in discussione lo spirito della legge 135 circa la costituzione degli STL. Appare infatti palese la possibilità di dare vita a piccoli e inefficaci STL col rischio di un'eccessiva frammentazione che non garantirebbe livelli adeguati di aggregazione tra soggetti pubblici e operatori privati. Per evitare ciò, sarebbe auspicabile che l'estensione dei sistemi turistici locali si riferisca ad un ambito regionale vasto, che interessi un'aggregazione territoriale di notevole ampiezza, sino a comprendere eventualmente il territorio di più province. Ciò consentirebbe di individuare comparti turistici sufficientemente ampi, costituiti da porzioni rilevanti di territorio, idonei ad assicurare la realizzazione di programmi di attività di

ampio respiro e di dotare i STL di congrue risorse per la realizzazione dei progetti di sviluppo finanziati.

- *Per quanto concerne la Commissione tecnica, inizialmente eliminata dal testo e poi reinserita soprattutto in seguito alle pressanti richieste provenienti da più parti del settore turistico, non si capisce quale sia il suo ruolo: da nessuna parte, infatti, viene specificato che i pareri espressi da detta Commissione vengano presi in considerazione.*
- *Infine, molta perplessità suscita la decisione di chiudere le APT senza che il nuovo modello di organizzazione turistica sia stato avviato. La decisione di creare gli Uffici Territoriali, così come stabilito dall'articolo 19, non consente una chiara individuazione del ruolo e delle funzioni di queste nuove strutture operative a cui viene attribuita una pura funzione di collegamento e coordinamento, senza che venga chiarito il modo in cui questi UT si devono rapportarsi con il territorio e soprattutto con gli operatori presenti sul territorio.*

Relazione di minoranza (Consigliere Matteo Marcenaro)

Da un'attenta analisi del dettato normativo e auditi i vari soggetti appartenenti a pubblico e privato, che verrebbero toccati da tale proposta, non si può far altro che esprimere un giudizio negativo sull'articolato con cui si intende "organizzare" l'attività turistica regionale.

Appare, innanzitutto, evidente che alla base di tale disegno di legge sottende una totale mancanza di confronto con le parti interessate, altrimenti non si spiegherebbe lo scontento di tutti, a partire dai soggetti istituzionali fino alla completa totalità dei soggetti privati.

Non si condivide, perciò, la volontà di voler calare "dall'alto" un provvedimento atto ad influenzare la dinamica dei rapporti futuri tra gli operatori del settore.

In particolare, guardando al corpo dell'articolato, è da segnalare:

1. Confusione tra i compiti e le funzioni dei soggetti operanti nel settore

- *La Provincia viene delegata alla promozione mediante eventi, ma non è chiaro chi sarà, invece, a promuovere il territorio ed i prodotti*
- *Province e Comuni, avendo funzioni di vigilanza, potrebbero trovarsi, permanendo così il dettame, in situazioni di controllato e controllante*
- *Al momento di eliminazione delle APT alcune delle loro funzioni, come la stampa di materiale pubblicitario e la cura di statistica con software creati ad hoc, sembrano perdersi in un'assegnazione nebulosa di compiti e mansioni che non ne chiarisce affatto i dubbi sul "chi farà cosa"*
- *Non si capisce quale sia il reale compito degli Uffici Territoriali e come questi si integreranno con STL, IAT, Province, Comuni, Pro Loco, ecc.. La loro creazione appare più vicina ad uno sdoppiamento, se non addirittura, sovrapposizione dei compiti e delle funzioni, adducendo come giustificazione quella di dover dare un organico più articolato e collegato al territorio all'Agenzia "in Liguria", senza, però, chiarire come questi UT si colleghino e coordinino al territorio e, soprattutto, agli operatori presenti su tale territorio. Così posta, la figura degli UT sembra più un modo sbrigativo e veloce per ricollocare il personale delle APT, sulle cui tutele permangono, nonostante tutto, alcuni dubbi, il tutto in maniera completamente scollegata da quello che era l'intento iniziale della legge ed è l'intento della normativa nazionale:*

creare un sistema dal basso, coinvolgendo i privati, dove la centralità e l'impulso delle azioni provengono dagli STL

2. Creazione di un "Comitato di Coordinamento" di esclusivo appannaggio delle istituzioni

- *Non è presente, in alcuna parte dell'articolato e, soprattutto, all'interno del art.7, in cui si istituisce il Comitato di Coordinamento, la possibilità da parte degli STL di partecipare alle attività di pianificazioni. Resta oscuro come tali soggetti possano sentirsi coinvolti a tal punto da investire in nuove entità, quali gli STL, se da nessuna parte pare esservi l'intenzione di "ascoltarli".*
- *Gli STL da centro della riforma divengono una sorta di dispensatori di finanziamenti che non partecipano ad alcuna decisione*
- *La quasi totalità degli enti, le parti sociali e la totalità dei privati lamentano la composizione, e le intenzioni sottostanti, prevista per il Comitato di Coordinamento*
- *Eliminazione della Commissione Tecnica, istituzione della Consulta, alla quale è data la possibilità di esprimere "pareri", senza che, però, nell'articolato sia previsto "come" verranno espressi tali pareri e in*

quale modo possano influenzare le decisioni prese a livello "regionale".

3. Programmazione

- *Piano turistico regionale triennale – viene previsto che "i piani successivi devono essere proposti almeno 90 giorni prima della scadenza del piano vigente" – il termine appare troppo stringente perché, come al solito, non permette alcuna fase di confronto e rischia di piovere sulla testa degli operatori senza che questi abbiano il tempo di ribattere e di rendersi conto di cosa sia accadendo. Il nuovo piano, vista la sua importanza, andrebbe presentato almeno un anno prima di moda da poter aprire una fase di confronto ed approvare un piano condiviso.*

4. STL

- *Deroghe - l'indicazione della possibilità di deroghe ai parametri minimi per la creazione di STL lascia la porta aperta a troppe possibilità, ricadendo per l'ennesima volta nell'incertezza.*

5. CONCLUSIONE

- *In numerosi altri suoi passaggi l'articolato continua a mostrarsi nebuloso, così come testimoniano le eccezioni mosse dai vari soggetti ascoltati*

E' NECESSARIO:

- ✓ *Dare una più precisa definizione dei compiti di modo che questi risultino certi, non creino sovrapposizioni ma, anzi, diano un riferimento preciso a tutti i soggetti agenti all'interno del settore*
- ✓ *Continuità dei compiti e delle funzioni svolte dalle APT*
- ✓ *Più poteri alla Consulta*
- ✓ *Rappresentanza degli STL all'interno del Comitato di Coordinamento*
- ✓ *Ricollocare le STL all'interno dell'organizzazione, eventualmente eliminando gli Uffici Territoriali o dandogli un vero perché che li integri realmente con il settore. Creare un vero Sistema che parta dal basso.*
- ✓ *Dare vita ad un articolato che nasca dal confronto con tutte le parti ed i soggetti coinvolti nel turismo.*
- ✓ *Prevedere all'interno dell'articolato la possibilità di implementare periodicamente le funzioni e le strutture di modo sostituire gradualmente le APT senza lasciare vuoti di funzioni.*

Condividendo ciò che è stato detto dalla Federalbeghi-Urlat:

"Non abbiamo più tempo per far prove, dobbiamo licenziare un provvedimento che possa sì essere rivisitato ma nelle sue parti marginali, non certo nella sua ossatura, che deve invece essere frutto di una condivisione ampia e convinta che possa essere velocemente attuata. I nostri competitori non aspettano e le nostre aziende stanno soffrendo di questa situazione di stallo."

Relazione di minoranza (Consigliere Luigi Morgillo)

Il DDL 195 "Organizzazione turistica regionale, all'esame del Consiglio regionale, nel suo tentativo di ristrutturazione della materia turismo non può che essere valutato negativamente.

La nuova legge sul turismo, infatti, stravolge l'impianto generale, e sostanzialmente logico, della precedente legge regionale n. 14 del 2004 (già modificata dall'attuale Giunta nel dicembre del 2005), che avrebbe ben potuto essere migliorata senza infrangerne completamente l'assetto.

Inoltre, non solo il disegno di legge in esame porta a risultati assolutamente insufficienti, ma è stato predisposto senza alcuna concertazione con le categorie sia imprenditoriali che sindacali operanti nel settore.

Il risultato è che sia gli operatori del settore che i sindacati hanno aspramente criticato il nuovo impianto normativo del DDL 195.

Il turismo rappresenta una parte, non certo piccola, dell'economia della nostra Regione e, pertanto, questo provvedimento dovrebbe avere un'importanza fondamentale per stabilire linee guida cui ispirare la politica in materia di turismo, e per rilanciare la Liguria in Italia e nel mondo.

In realtà, il disegno di legge è totalmente insoddisfacente, poiché non offre alcuna risposta innovativa in materia.

Il testo normativo, pur con le integrazioni apportate in sede di Commissione, prevede una situazione di totale accentramento delle funzioni turistiche di promozione in capo all'Agenzia "In Liguria" e all'Assessorato regionale al turismo, eliminando ruoli e autonomia a livello locale territoriale, anche nella

sola fase progettuale.

Facendo un esame con la precedente previsione normativa di cui alla legge regionale 14 del 2004, quest'ultima sopprimeva le APT, ma attribuendone tutte le loro funzioni agli STL, i quali venivano così a rappresentare il primo anello dell'organizzazione turistica regionale a livello locale, e di primo contatto con il territorio.

Prima della riforma prevista dal disegno di legge in esame, gli STL attribuivano pari dignità ai privati rispetto agli Enti locali coinvolti, mentre ora i privati sono totalmente esclusi da qualunque coinvolgimento, anche in fase progettuale.

Nel nuovo assetto normativo, ora, pur mantenendo la previsione della soppressione delle APT al 31 dicembre 2006, i STL si trovano ad essere semplici proponenti di progetti, che non possono neanche attuare, in quanto non possiedono strutture operative dipendenti.

Non solo. Gli STL potranno iniziare a funzionare solo tra qualche mese e non saranno comunque in grado di attuare i progetti, eventualmente finanziati dalla Regione, per mancanza di strutture operative cui supportarsi.

È prevista, invece, la costituzione degli Uffici Territoriali, dipendenti dall'Agenzia regionale, con il compito di collegare e coordinare le iniziative dell'Agenzia con quelle dei soggetti pubblici e privati locali.

Non si vede, peraltro, quale sia l'utilità di tali Uffici, se non un inutile doppione, posto che la loro durata è fissata fino al 31 dicembre del 2008, dopodiché le loro funzioni passeranno alle Province.

Altresì, è contraddittoria l'attribuzione della promozione del territorio a livello locale e dei prodotti turistici che nel territorio si sviluppano, poiché il rischio è che ogni singolo ente - Regione, Provincia, Comune, Comunità montana - se ne attribuisca le funzioni promotrici, salvo poi incorrere nel rischio della mancanza delle necessarie risorse finanziarie.

Gli indirizzi della politica turistica sembrano tracciati a livello regionale e verticistico, senza alcun coinvolgimento dal basso, dal territorio che, invece, deve essere considerato motore propulsivo dell'offerta turistica locale.

Ancora, ci chiediamo dopo l'eliminazione delle APT, chi si occuperà di promuovere i territori e i prodotti turistici delle varie località?

Concludendo, il DDL in esame, nonostante l'affermazione di voler incentivare l'autonomia e il decentramento a livello locale, è, in realtà, basato su di un forte accentramento dei poteri e delle funzioni, che impedisce di fatto una fattiva collaborazione con gli operatori del settore e l'accoglimento delle istanze delle comunità territoriali locali, fondamentale risorsa per il nostro turismo.

Relazione di minoranza (Consigliere Franco Orsi)

Il Consiglio Regionale si trova oggi ad affrontare, un tema quale l'organizzazione turistica regionale, con un approccio che è frutto non solo di una cattiva partenza sotto il profilo organizzativo di questa amministrazione ma, soprattutto, di scarsa conoscenza della materia e della realtà rappresentata dal servizio turistico regionale della Liguria.

Il disegno sostanzialmente logico presente nella legge 14 è stato completamente infranto. Infatti se da una parte la legge regionale 14/2004 sopprimeva le APT dall'altra attribuiva tutte le loro funzioni agli STL i quali rappresentavano in questo modo il primo anello dell'organizzazione turistica regionale. Con questo disegno di legge invece contrastato da tutti gli operatori del settore, gli STL sono semplicemente dei proponenti di progetti che peraltro non potranno attuare non possedendo strutture operative, dipendenti nei fondi. Vengono invece costituiti gli uffici territoriali, dipendenti dall'Agenzia regionale con il compito di collegare e coordinare le iniziative dell'Agenzia stessa con quelle dei soggetti pubblici e privati locali. L'inutilità di tali funzioni è palese ed infatti la durata degli uffici è fissata al 31 dicembre 2008 dopo di che le funzioni saranno attribuite alle Province. Come si possa far diventare l'Agenzia soggetto passivo dei precitati compiti di collegamento e coordinamento che prima esercitava sul territorio non è dato capirlo, ma questo ci fa intendere quanto assurdo, fin dall'origine, sia il compito degli uffici territoriali. È evidente allora che il disegno è unicamente quello di creare una situazione di totale accentramento delle funzioni turistiche di promozione sull'Agenzia regionale e sull'Assessorato regionale al Turismo negando ogni ruolo ed ogni autonomia anche solo progettuale a livello locale.

Abbiamo provato più volte, durante i lavori in Commissione Consiliare a sollevare queste fondate perplessità e abbiamo proposto almeno due sostanziali modifiche all'assetto del disegno di legge: la trasformazione degli uffici territoriali in agenzie territoriali e l'attribuzione della competenza della promozione del

livello locale alle Province.

Ancora una volta è venuto meno il dialogo ed è per questo che il nostro voto sarà contrario a questo disegno di legge nell'interesse degli operatori del settore e di tutta l'economia ligure che ruota attorno al volano del turismo.

Relazione di minoranza (Consigliere Vincenzo Plinio)

Il D.D.L. n. 195, caratterizzandosi come una maldestra scopiazzatura della L.R. 10.08.2004, n. 14 – istitutiva dei S.T.L.- per di più dilettantesca e rimaneggiata in corso d'opera, non è assolutamente in grado né di adeguare l'organizzazione turistica regionale e neppure di promuovere validamente il turismo ligure.

Relazione di minoranza (Consigliere Franco Rocca)

Il disegno di legge proposto dalla Giunta Regionale con D.D.L. 195, nella sua ultima stesura presentata prevede il varo di un nuovo organismo che allarga la partecipazione alle scelte programmatiche della Regione in materia turistica ad altre associazioni di settore, operatori privati ed enti locali, senza dare una linea guida di concertazione sul percorso da seguire.

La nascente Consulta Regionale del Turismo che vuole esprimere e proporre in materia turistica non si vede come riuscirà nell'intento di coesione di tutti i soggetti interessati.

Entrando nel particolare sembra difficile la partecipazione amministrativa, economica ma soprattutto finanziaria di soggetti privati i quali non riescono a coniugare quegli interessi a loro specifici, ossia impegno di capitale, con un reddito dato da una stretta collaborazione con gli Enti Pubblici.

Altra problematica riscontrata è nella costituzione degli S.T.L.: positiva teoricamente l'aggregazione sotto l'aspetto economico geografico dei comuni con Enti Pubblici anche non omogenei (con filosofie turistiche diverse e contrastanti) ma sotto l'aspetto reale questa mancanza di omogeneità diventa di difficile applicazione in quanto, esigenze diverse sotto l'aspetto culturale morfologico ambientale del territorio, vanno in contrasto con il reddito e il rendimento dell' S.T.L. verso i privati.

Nella legge è incomprensibile la funzione di una ulteriore Commissione Tecnica, anche se si ritiene necessaria, che andrebbe a specificare meglio il suo ruolo decisionale e consultivo verso l'S.T.L., creando inoltre, una dispersione d'informazione e di programmazione tra l'Ente S.T.L. che decide sulle filosofie turistiche e il cittadino.

Tutto questo lo si apprende dall'eliminazione dell'ATP che avevano ad uso dei fruitori turistici la funzione capillare informativa su tutto il territorio.

Relazione di minoranza (Consigliere Matteo Rosso)

Il DDL 195 "Organizzazione turistica regionale", all'esame odierno del Consiglio regionale, non può che essere giudicato in maniera negativa.

Nonostante la buona volontà di attuare una nuova organizzazione turistica, si riscontra una grave insufficienza evidente anche nella mancanza di concertazione con le categorie imprenditoriali e sindacali operanti nel settore turistico.

Pur ritenendo, a ragione, che il Turismo è parte fondamentale dell'economia della nostra regione, ci ritroviamo davanti ad un disegno di legge che non soddisfa nessuno, né gli operatori del settore né i lavoratori e penalizza chi, specialmente nei fine settimana, si appresta a visitare le bellezze delle nostre coste, la rigogliosità del nostro entroterra, il patrimonio storico, artistico e archeologico che caratterizza le nostre città.

Nel testo di legge la maggior parte delle funzioni turistiche di promozione sono affidate all'Agenzia "In Liguria" e all'Assessorato al Turismo non tenendo conto di ruoli e autonomie a livello locale territoriale anche solo in fase di progetto.

Dal nuovo testo emerge l'eliminazione di ogni concertazione e condivisione delle scelte dell'Agenzia In Liguria con i privati che, pur partecipando economicamente e non in maniera formativa ai progetti disposti nell'ambito dei STL, vengono esclusi da decisioni che caratterizzano gli assetti e lo sviluppo delle loro aziende.

Si ritiene improbabile che da qui emergano nuovi progetti che possano offrire elementi di rilancio della nostra economia turistica.

Altro elemento che lascia perplessi è il capire quale ruolo venga attribuito alle Province, visto che non è

stato previsto nessun sistema di consultazione a livello locale e visto la cancellazione delle APT ci si domanda chi provvederà alla promozione turistica delle varie località.

Concludendo, dalla lettura del testo di legge si evince che manca la volontà di promuovere una proficua collaborazione con gli operatori del settore e l'accoglimento delle istanze delle comunità territoriali locali che penalizzano la crescita di una risorsa fondamentale per la nostra Regione come il Turismo.

Relazione di minoranza (Consigliere Gabriele Saldo)

L'organizzazione turistica regionale è stata rivista dalla legge regionale n. 14 del 10 agosto 2004, a sua volta modificata dalla legge regionale n. 18 del 1° dicembre 2005. Con la nuova normativa sono state soppresse dal 31 dicembre 2006 le Aziende di Promozione Turistica (APT).

Le APT vengono rimpiazzate dai Sistemi Turistici Locali (STL), come nuovi soggetti per la valorizzazione e promozione turistica del territorio. Attori dello sviluppo turistico diventano tutte le parti pubbliche e private presenti nella Regione.

Secondo la legge la costituzione dei Sistemi Turistici Locali porterà grandi cambiamenti nell'organizzazione amministrativa, soprattutto locale, in quanto la gestione sarà affidata all'Osservatorio turistico regionale (e non più all'Agenzia regionale per la promozione turistica) e le singole Province avranno un ruolo importante; ad esse verranno demandate numerose competenze amministrative tra le quali:

- promulgazione di norme per l'esercizio delle professioni turistiche
- organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici
- disciplina delle Associazioni Pro Loco
- classificazione, gestione delle tariffe e la raccolta dati per l'Enit, delle strutture ricettive
- raccolta e elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico
- incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica
- l'accoglienza turistica tramite gli IAT
- trasmissione dati alla Regione al fine della implementazione dell'Osservatorio turistico regionale
- collaborazione fra i diversi STL esistenti sul territorio al fine di realizzare iniziative di carattere provinciale.

Nel nuovo soggetto turistico significativa è la presenza dei soggetti privati, i quali insieme agli altri attori pubblici sono chiamati a realizzare progetti di sviluppo integrato che coinvolgano vaste aree.

Un ruolo centrale avrà la Provincia sia per quanto riguarda l'organizzazione turistica, sia per la promozione e il sostegno al territorio nei suoi aspetti peculiari (ambientale, paesaggistico, storico, artistico enogastronomico, sportivo). Alla Provincia si chiede, inoltre, capacità di aggregazione e coordinamento degli enti pubblici e dei soggetti privati che operano sul territorio.

E' necessario evitare nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina discontinuità nell'esercizio delle funzioni di promozione turistica.

Se il coordinamento delle Province e il coinvolgimento dei privati rappresentano senz'altro fattori positivi per una nuova idea di turismo, fondamentale è la certezza di finanziamento dei progetti, anche riservando quote importanti della nuova programmazione dei fondi europei, considerato che l'industria del turismo è senz'altro la prima e più importante risorsa del territorio.

Purtroppo i segnali che arrivano dall'amministrazione regionale non lasciano ben sperare. Un'avvisaglia, infatti, si è già potuta avvertire in occasione del BIT (Borsa Internazionale del Turismo) che non ha visto protagonista la provincia di Imperia e tutte le sue significative realtà.

Grave mancanza se si tiene conto che il fatturato più alto del settore turistico della Liguria (70%) proviene dalle due province del Ponente: Imperia e Savona e proprio in considerazione di ciò la Provincia di Imperia si candida come sede dell'Agenzia Regionale per il Turismo e indica Sanremo come luogo ideale.

L'Agenzia Regionale deve dare funzione di promozione turistica di respiro regionale con particolare sensibilità proprio verso le aree che vivono e investono sul territorio in base a queste scelte economiche.

Questa legge sulle APT non viene accettata da nessuno e solleva grandi perplessità da parte degli operatori del settore e dagli albergatori.

Vorrei sottolineare, inoltre, come Imperia e il ponente savonese dopo un periodo che possiamo definire un po' "insonne", stia sviluppando molte azioni politiche e conseguentemente imprenditoriali per creare nuove strutture e rivitalizzare il territorio con nuove e significative offerte.

Non a caso numerose sono le offerte nel settore diportistico con la costruzione di nuovi porti ma non solo, ad esempio la realizzazione della pista ciclabile con area 24 e il rilancio dell'entroterra con alcuni pro-

getti mirati-*vd. Monesi e la recente inaugurazione del golf di Castellaro, sono la dimostrazione di una forte vitalità. E' proprio di questi giorni la notizia dell'approvazione da parte della Regione del porto di Imperia che sarà opera di grande rilevanza economica e turistica, e altre annunci recenti sono l'ultimazione del porto di Loano e il completamento del porto di S.Lorenzo e le iniziative di Bordighera e Ospedaletti su altri approdi.*

Non vorremmo leggere, pertanto, nella scelta della Regione Liguria di porre a Genova l'Agenzia Regionale l'espressione di una volontà di non riconoscere alla nostra terra quello che sa esprimere e che in qualche modo viene anche riaffermata nella citata deliberazione relativa al porto di Imperia, ma anche nelle affermazioni di esponenti della Giunta Regionale che vogliono spiegarci scelte riguardanti il nostro territorio.

Il nostro dovere è quello di ribadire che le scelte debbono essere prese all'interno del territorio, nel riconoscimento dell'autonomia, ovviamente sancita dalla legge, da parte degli organi superiori.

Non credo che a Imperia possa venire in mente di contestare le scelte che si stanno facendo, ad esempio, sulla collina degli Erzelli o sui grattacieli di Savona.

Riprendiamo a parlare di quanto è stato già scritto la settimana scorsa riguardo alla legge sul riordino del turismo, nel segnalare con grande preoccupazione come l'approvazione e l'applicazione di questa legge comporterebbe anche il passaggio alla Regione delle proprietà che negli anni di territorio con grande fatica ha realizzato, ad esempio le sedi delle vecchie agenzie e dell'attuale APT, e preoccupa in modo particolare come l'attenzione della Regione si stia concentrando sulla volontà di determinare la programmazione di fondi del casinò destinati al turismo della nostra provincia. Mi dispiace dire ancora una volta come spesso si parli di territorio per andare a prendere i voti ma quando si amministra si parli di territorio non per attuare programmi di sviluppo e di supporto delle iniziative territoriali ma di occupazione e di espropriazione di spazi di autonomia e di democrazia.

Relazione di minoranza (Consigliere Vincenzo Saso)

Da un'analisi comparata dell'articolato appare evidente che l'impostazione della legge 14 del 2004 è mantenuta nelle sue linee essenziali, a riprova di una non giustificata volontà di sostituirla con un diverso testo normativo. Peraltro, a giudicare dallo scontento generale manifestato dai vari soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico, non posso che esprimere un giudizio negativo sulle novità apportate dal presente provvedimento con cui si intende riorganizzare l'attività turistica regionale.

E' evidente, inoltre, la mancata reale concertazione con le parti interessate, sia con i soggetti istituzionali che con quelli privati.

Soprattutto colpisce la confusione fra le competenze e le funzioni di tutti i soggetti chiamati ad operare nel settore. Con la soppressione delle APT e la promozione degli STL la riforma approvata dalla Giunta Biasotti, era tutta tesa alla semplificazione e sburocratizzazione del sistema organizzativo regionale con il preciso obiettivo di stimolare un'offerta turistica che nascesse direttamente dagli operatori sul territorio. Consapevoli che tutto può essere migliorato, la riforma oggi in discussione appare macchinosa, confusa, non in grado di stabilire chiari e distinti compiti fra i vari organismi preposti alla gestione organizzativa.

La stessa funzione degli Uffici Territoriali finisce per rappresentare una sorta di sdoppiamento, quasi una sovrapposizione di compiti, un modo sbrigativo per ricollocare il personale delle APT.

Anche l'istituzione della Consulta regionale, tardivamente recuperata in seguito a pressanti richieste, appare nella sua attuale configurazione una specie di doppione del Comitato di Coordinamento già istituito con la legge 14.

Anche per quanto concerne la programmazione, ovvero il Piano triennale, viene previsto che i piani successivi debbano essere proposti almeno entro 120 giorni prima della scadenza del piano vigente, credo che questo termine sia troppo stringente e non permetta, come al solito, nessuna fase di confronto con gli operatori del settore, mentre si devono prevedere i tempi necessari per poter aprire una fase di confronto ed arrivare all'approvazione di un piano ampiamente condiviso dalle parti.

Vorrei ricordare che le province di Savona e Imperia rappresentano il 70% del turismo alberghiero ligure, se vogliamo veramente rilanciare la Liguria occorre un provvedimento che sia frutto di una condivisione ampia e che prima dell'approvazione tenga presente delle necessità delle maggiori categorie coinvolte.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge 29 marzo 2001 n. 135 è pubblicato nella G.U. 20 aprile 2001 n. 92;

Nota all'articolo 3

- La legge regionale 23 dicembre 1999 n. 44 è pubblicata nel B.U. 12 gennaio 2000 n. 1;
- La legge regionale 24 luglio 1997 n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 agosto 1997 n. 13;
- La legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 è pubblicata nel B.U. 1° maggio 1996 n. 9;
- La legge regionale 17 marzo 2000 n. 19 è pubblicata nel B.U. 5 aprile 2000 n. 6;

Nota all'articolo 4

- La legge regionale 22 luglio 1991 n. 13 è pubblicata nel B.U. 7 agosto 1991 n. 10;

Nota all'articolo 8

- La legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 è pubblicata nel B.U. 25 agosto 2004 n. 7;
- La legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 1998 n. 6;

Nota all'articolo 10

- La legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 è pubblicata nel B.U. 20 aprile 1994 n. 10;

Nota all'articolo 21

- La legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 è pubblicata nel B.U. 5 gennaio 1994 n. 1;

Nota all'articolo 22

- La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006 n. 1;

Nota all'articolo 28

- La legge regionale 28 maggio 1980 n. 26 è pubblicata nel B.U. 4 giugno 1980 n. 23 S.O.;

Nota all'articolo 30

- La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50;

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Servizio Coordinamento Organizzazione Turistica Territoriale – Dipartimento Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo